

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 603/83 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1983

**relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro
nella primavera 1983**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatili dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve conoscere la situazione dell'occupazione e della disoccupazione ed il relativo andamento ;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non permettono confronti validi, date soprattutto le divergenze esistenti tra le legislazioni, regolamentazioni e prassi amministrative degli Stati membri, sulle quali tali statistiche si basano ;

considerando che, date le notevoli fluttuazioni che si verificano nel settore dell'occupazione e della disoccupazione, è necessario disporre di serie di statistiche atte a permettere confronti validi tra gli Stati membri ;

considerando che l'esecuzione di indagini comunitarie per campione, armonizzate e sincronizzate, sulle forze di lavoro costituisce il metodo migliore per conoscere il livello e la struttura dell'occupazione e della disoccupazione ; che solo effettuando anche nel 1983 le indagini già eseguite nel 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979 e 1981 è possibile ottenere dette informazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nella primavera del 1983 la Commissione procede ad un'indagine sulle forze di lavoro per campione presso i nuclei familiari in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

L'indagine è attuata intervistando nei singoli Stati membri un campione di nuclei familiari residenti, al

momento dell'indagine, nel territorio di detti Stati. Le informazioni sono raccolte per ciascuno dei componenti dei nuclei familiari compresi nel campione.

Articolo 3

Il campione interessa un numero di nuclei familiari compreso fra 60 000 e 100 000 per la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, tra 30 000 e 50 000 per il Belgio, la Grecia, i Paesi Bassi e l'Irlanda, tra 30 000 e 40 000 per la Danimarca e di circa 10 000 per il Lussemburgo.

Articolo 4

L'indagine si riferisce :

- a) alle caratteristiche individuali di tutte le persone appartenenti ai nuclei familiari intervistati ;
- b) all'attività professionale di dette persone (posizione occupata nella professione, ramo di attività, ore di lavoro, ecc.) all'atto dell'indagine e nell'anno precedente ;
- c) alla ricerca di un'occupazione, tenendo conto del tipo di occupazione ricercata, delle condizioni e della durata della ricerca ;
- d) alla partecipazione a corsi di formazione ;
- e) all'esperienza professionale delle persone senza occupazione, in età lavorativa.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri interessati sulla base di un elenco di domande elaborato dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

In collaborazione con detti servizi, la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine. Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'indagine e il termine per la trasmissione dei risultati.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri verificano le risposte raccolte. Essi trasmettono alla Commissione i risultati dell'indagine per ogni persona intervistata, in forma anonima.

Articolo 7

Le informazioni individuali ottenute nel corso dell'indagine possono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici. Il loro impiego ad altri fini, in particolare di carattere fiscale, nonché la comunicazione a terzi sono vietati.

Gli Stati membri interessati prendono gli opportuni provvedimenti :

- a) per garantire che le informazioni richieste siano fornite in modo veritiero e completo, nei termini fissati ;
- b) contro qualsiasi infrazione all'obbligo del segreto sulle informazioni raccolte, conformemente al primo comma.

Articolo 8

Per l'esecuzione dell'indagine, gli Stati membri ricevono una somma forfettaria di 3,84 ECU per nucleo familiare intervistato. Tale somma è imputata agli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-W. LAUTENSCHLAGER
